



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

Codice Fiscale 00231450651

Tel. 081 - 5169111

Fax 081 - 5143532

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72

del 30 luglio 2019

OGGETTO: "Imposta Unica Comunale (IUC) - Tassa sui Rifiuti (TARI) - Variazione delle tariffe anno 2019".

L'anno duemiladiciannove e questo giorno trenta del mese di luglio, alle ore 19,00, nell'aula consiliare, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23 luglio 2019, prot. n. 23143, si è riunito il **Consiglio comunale** in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, Michele Genco.

Sul presente argomento, all'appello iniziale, sono presenti n. 13 consiglieri ed il Sindaco e risultano assenti n. 3 consiglieri, come segue:

Giovanni Maria Cuofano - Sindaco

Presente

Assente

NOMINATIVO		PRES.	ASS.	NOMINATIVO		PRES.	ASS.
1) Amato	Carmine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9) Pagano	Franco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Bisogno	Enrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10) Pagano	Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Danisi	Rosario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11) Pedone	Gaetano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Fabbricatore	Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12) Salzano	Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Genco	Michele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13) Satiro	Raffaele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Lamberti	Maurizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14) Sessa	Carmine Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Minardi	Francesco Saverio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15) Vigorito	Maria Giuseppa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Monetti	Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16) Villani	Annabel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Giustificano l'assenza i Sigg.: _____

Partecipa il Segretario generale d.ssa Lucia Celotto

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS



Omissis dibattito (Gli interventi sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale allegato alla presente, ai sensi dell'art. 92 del regolamento - *allegato sub "A"*).

Alle ore 22,00 si allontanano dall'aula i consiglieri Fabbricatore e Pagano Franco.

Risultano presenti: n. 13 consiglieri + 1 (*Sindaco*)

Amato Carmine, Bisogno Enrico, Danisi Rosario, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Minardi Francesco Saverio, Monetti Andrea, Pagano Gennaro, Pedone Gaetano, Satiro Raffaele, Sessa Carmine Paolo, Vigorito Maria Giuseppa, Villani Annabel, Cuofano Giovanni Maria (*Sindaco*).

Risultano assenti: n. 3 consiglieri

Fabbricatore Giuseppe, Pagano Franco, Salzano Giuseppe.

Sono, altresì, presenti gli assessori: Citarella Massimiliano, Battipaglia Anna, Riso Maria Stefania Maddalena.

Il **Presidente** passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 12° dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **"Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI) – Variazione delle tariffe anno 2019"**.

Quindi, concede la parola all'assessore Citarella - relatore, il quale procede ad illustrare l'argomento oggetto di discussione e a dare, quindi, lettura della relazione di proposta, agli atti del Consiglio comunale.

Successivamente, il **Presidente**, non ricevendo alcuna richiesta di intervento da parte dei consiglieri presenti, ringrazia l'assessore per il suo contributo e pone a votazione l'argomento iscritto al punto 12 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI) – Variazione delle tariffe anno 2019, la cui proposta viene allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (*allegato sub "B"*).

Si procede all'appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti: n. 13 + 1 (*Sindaco*)

La votazione palese per appello nominale sortisce il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 9 + 1 (*Sindaco*)

Bisogno Enrico, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Gennaro, Satiro Raffaele, Sessa Carmine Paolo, Vigorito Maria Giuseppa, Villani Annabel, Cuofano Giovanni Maria (*Sindaco*).

Voti contrari n. 4

Amato Carmine, Danisi Rosario, Minardi Francesco Saverio e Pedone Gaetano.

Quindi, il Presidente prende atto della votazione effettuata e ne proclama l'esito così come in precedenza riportato: Il Consiglio comunale approva all'unanimità l'argomento relativo a "Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI) – Variazione delle tariffe anno 2019".

Infine, il Presidente sottopone a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, che viene approvata con la medesima votazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi *ad litteram* effettuati dal Sindaco e dai singoli consiglieri sono riportati nell'estratto verbale stenotipato (*allegato sub "A"*), allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, ai sensi dell'art. 92 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale.



Letta la relazione/proposta presentata dal responsabile del S.O. Sistemi Informativi – Servizio Tributi (allegato “sub B”), che testualmente recita:

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.03.2019, preso atto che il comma 1093 della Legge di Bilancio 2019 del 30.12.2018 n. 145, nell’ottica di semplificare l’individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe TARI e per evitare cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie, aveva esteso anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2019, variando quelle precedentemente approvate con deliberazione di C.C. n. 169 del 20.12.2018;

Atteso

- che in data 10.07.2019, prot. n. 21807, il Responsabile dell’Area Ambiente – Igiene Urbana – Protezione Civile, arch. Antonio Ardolino, ha fatto pervenire una proposta di modifica del Piano Economico Finanziario, di seguito Piano, relativo all’anno 2019, in quanto, per una serie di motivazioni richiamate nella proposta stessa, il Piano precedente, che aveva una previsione di costi totali pari ad € 3.835.376,62, subisce un incremento pari al 21,19%, di modo che il Piano è ora così riformulato con la previsione dei seguenti costi:

CRT	costo raccolta e trasporto indifferenziato	€ 229.477,63
CRD	costo raccolta e trasporto differenziato	€ 527.766,42
CTR	costo smaltimento differenziato	€ 770.451,99
CTS	costo smaltimento indifferenziato	€ 500.902,50
TOTALE COSTI VARIABILI		€ 2.028.598,54
CSL	costo spazzamento strade	€ 385.740,60
CGG	costi di gestione	€ 1.817.443,84
CC	costi comuni	€ 370.000,00
CK	costi uso capitale	€ 46.300,00
TOTALE COSTI FISSI		€ 2.619.484,44
TOTALE GENERALE		€ 4.648.082,98

- che il piano, così come predisposto dal Responsabile dell’Area Ambiente – Igiene Urbana – Protezione Civile, è stato approvato dalla Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 234 del 18/07/2019;

Richiamati

- l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASD);
- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;
- l’art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed*



approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

- l'art. 1, comma 169, Legge 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato

- che il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio è già stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 20/12/2018;
- che, comunque, in ordine alle problematiche relative alla facoltà dell'ente locale di modificare, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe e le aliquote dei tributi locali in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 29 maggio 2017, ha chiarito che *..(omissis)... Il principio secondo cui le aliquote e le tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro la data stabilita per l'adozione del bilancio di previsione incontra, peraltro, come accennato, un'espressa deroga nel citato art. 193 del TUEL (Salvaguardia degli equilibri di Bilancio) che ha introdotto la possibilità di modificarle in concomitanza con la manovra che l'ente locale deve effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio. In particolare, detto art. 193 prevede, al comma 2, tra l'altro, che “[c]on periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui”.**In tale contesto, il successivo comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 193 dispone che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”.*
La norma in disamina, quindi, attribuisce all'ente locale – nell'ipotesi in cui in sede di verifica sul permanere degli equilibri di bilancio i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo – la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine di cui al richiamato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, purché entro la data fissata dal comma 2 dello stesso art. 193 del TUEL, vale a dire entro il 31 luglio di ciascun anno. In tal modo, viene riconosciuta agli enti locali un'estensione del termine per deliberare eventuali modifiche delle aliquote e delle tariffe, almeno nella situazione ordinaria in cui la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione preceda il 31 luglio...(omissis);
- che, a conferma di quanto sopra, anche la Corte dei Conti, nella deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2014, resa dalla Sezione Regionale di controllo per la Calabria, ha precisato come, in virtù del più volte citato art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000, *nel solo caso in cui risulti necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'ente locale può modificare, evidentemente in aumento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto dalla norma stessa;*

Verificato

- che, sulla base delle considerazioni svolte e nell'accoglimento del principio stabilito dal citato art. 193 del TUEL e cioè che *gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di*



competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6, è necessario procedere alla variazione delle tariffe TARI, essendo variato in aumento il PEF relativo all'anno 2019;


Richiamati altresì

- l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;
- il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30.04.2015, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
- il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30.04.2015, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
- l'art. 6 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;
- il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;
- l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione.

Dato atto

- che la TARI è stata istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- che, sulla base di quanto sopra, l'art. 1, comma 654, Legge n. 147/2013, prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- che il gettito atteso dalla TARI per l'anno 2019, secondo il Piano Economico Finanziario, così come predisposto dal Responsabile dell'Area Ambiente – Igiene Urbana – Protezione Civile ed approvato dalla Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 234 del 18/07/2019, e alla luce di quanto significato dalle elaborazioni del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria circa la congruità dello stanziamento del FCDE TARI che deve essere pari al 25% dell'incremento verificatosi, è così composto:

VOCE	IMPORTO
Costi Fissi	€ 2.619.484,44
Costi Variabili	€ 2.028.598,54
Totale costo da coprire con entrata TARI 2019	€ 4.648.082,98
Fondo di garanzia eventuali mancate riscossioni da coprire con il tributo	€ 253.176,59
Agevolazioni previste da regolamento (art. 16) contemplate nel ruolo	€ 79.465,00
Altre entrate (trasferimenti MIUR per istituzioni)	€ 13.000,00
Gettito TARI atteso per l'anno 2019	€ 4.914.259,57
Riduzioni ed esenzioni finanziate con risorse proprie (art. 16 comma 1 e 17 comma 1)	€ 146.000,00



- che le tariffe del tributo per l'anno 2019, elaborate dagli uffici competenti sulle risultanze del Piano Economico Finanziario predisposto dal responsabile dell'Area Ambiente – Igiene Urbana – Protezione Civile, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, sono state calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a) copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
 - b) ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 78 % e del 22%, determinate in base alla quantità dei rifiuti prodotti dalle due diverse categorie di utenza stimata in maniera induttiva;
 - c) articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;
 - d) determinazione dei **coefficienti** Ka, Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (**ALLEGATO "A"**), per cui il criterio guida di tali interventi è stato quello di contemperare l'esigenza del principio "chi inquina paga" previsto dal Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) che tende ad applicare una maggiore giustizia nella ripartizione della contribuzione al costo per la gestione dei rifiuti, in quanto tiene conto, per le utenze domestiche, non solo della superficie tassabile, ma anche del numero di occupanti, quale potenzialità a produrre rifiuti, e per le utenze non domestiche della diversa potenzialità delle categorie codificate dalla norma a produrre rifiuti;

- che gli interventi effettuati hanno interessato i seguenti ambiti:
 - 1. *per le utenze domestiche:*
 - è stato applicato il coefficiente delle superfici KA ai fini della ripartizione dei costi fissi;
 - è stato ponderato il coefficiente delle quantitativo KB ai fini della ripartizione dei costi variabili secondo l'aliquota media prevista dalla norma;

 - 2. *per le utenze non domestiche:*
 - nell'ambito delle categorie individuate dalla norma, per quelle avvantaggiate secondo il criterio della potenzialità a produrre rifiuti, ma per le quali è prevedibile al contempo una potenzialità elevata di presenza di persone per effetto di transiti di soggetti estranei, le tariffe standard medie sono state opportunamente rinforzate, nel range normativo, in modo da snellire i vantaggi scaturenti da una non considerazione di tale parametro;
 - parallelamente, sempre nell'ambito delle categorie individuate dalla norma, per quelle svantaggiate secondo il criterio della potenzialità a produrre rifiuti, le tariffe standard medie sono state opportunamente depotenziate, nel range normativo, in modo da snellire gli svantaggi.
 - Gli interventi sopra indicati hanno determinato gli effetti di seguito descritti:
 - La rimodulazione del coefficiente KC, nel perimetro della norma, relativo alla ripartizione tra le categorie non domestiche dei costi fissi, ha determinato una redistribuzione della ripartizione stessa all'interno delle categorie, senza impatti sulle utenze domestiche;



- *La rimodulazione ad integrazione rispetto al valore medio del coefficiente KD, nel perimetro della norma, relativo alla ripartizione tra le categorie domestiche e non domestiche dei costi variabili, ha determinato una redistribuzione della contribuzione alla copertura del costo a vantaggio delle utenze domestiche.*
- che la copertura delle esenzioni/riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 15-16 comma 2 e 3-18 e 19 del vigente regolamento della TARI è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti mentre la copertura delle agevolazioni ed esenzioni di cui agli artt. 16 comma 1 e 17 comma 1 del regolamento viene finanziata con appositi fondi del Bilancio comunale.
- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 235 del 18/07/2019, sulla quale l'Organo di Revisione Economica - Finanziaria ha espresso il proprio parere favorevole con verbale n. 19/2019 del 18/07/2019, acquisito in pari data al protocollo comunale n. 22812/2019, ha deliberato, alla stregua delle motivazioni surrichiamate, la variazione delle tariffe per l'anno 2019 e di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione sia dei coefficienti che delle tariffe così come variate ai sensi della suddetta deliberazione di Giunta Comunale;

ritenuto

- necessario e opportuno, per tutte le motivazioni surriportate, di dover variare e quindi riapprovare le tariffe per l'anno 2019 della TARI (Tassa sui Rifiuti), rispetto a quelle già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28 marzo 2019 e di fare propria, quindi, la deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 18.07.2019;
- opportuno confermare un'esenzione dal pagamento della TARI per i nuovi insediamenti di attività economiche sul territorio, decorrenti dal 01.01.2019 fino a tutto il 31.12.2019, precisando che per tale sgravio si prevede una soglia per utenza massima di € 1.000,00 ragguagliata ad anno e che l'agevolazione non è applicabile alle nuove attività che rappresentano rilevazione di attività preesistenti;
- altresì, opportuno autorizzare il S.O. Sistemi Informativi e Servizi Tributi ad emettere avviso di pagamento a conguaglio ed integrazione degli avvisi di pagamento già emessi per l'anno 2019 con scadenza di pagamento al 28 febbraio 2020;
- di proporre l'approvazione delle tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;

Visti

- il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del S.O. Sistemi Informativi e Servizio Tributi e quello di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- il verbale della competente Commissione Consiliare del 26.07.2019;
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (T.U. Ordinamento Enti Locali);


Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso in merito alla regolarità contabile e tecnica ai sensi dell'art. 49-1° comma del D. Lgs. 267/2000 che forma parte integrante del presente atto come se in esso integralmente trascritto;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come da allegato alla presente;

Verificato che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio e del rispetto del pareggio di bilancio;



Con la seguente votazione resa in forma palese:

Consiglieri presenti e votanti: n. 13 + 1 (Sindaco)

Voti favorevoli n. 9 + 1 (Sindaco)

Bisogno Enrico, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Gennaro, Satiro Raffaele, Sessa Carmine Paolo, Vigorito Maria Giuseppa, Villani Annabel, Cuofano Giovanni Maria (Sindaco).

Voti contrari n. 4

Amato Carmine, Danisi Rosario, Minardi Francesco Saverio e Pedone Gaetano.

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato

- 1) di fare propria la deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 18.7.2019 e di approvare, come approva, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia:
 - a) i **coefficienti** Ka, Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (**allegato "A"**);
 - b) le **tariffe TARI**, con efficacia dal 1° gennaio 2019, così come di seguito riportate:

UTENZE DOMESTICHE		
N° dei Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	1,78	78,48
2	2,06	156,95
3	2,24	196,19
4	2,39	255,05
5	2,41	313,91
6 O PIU'	2,32	362,96
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,78	78,48
PERTINENZA 1 Componente	1,78	0,00
PERTINENZA 2 Componente	2,06	0,00
PERTINENZA 3 Componente	2,24	0,00
PERTINENZA 4 Componente	2,39	0,00
PERTINENZA 5 Componente	2,41	0,00
PERTINENZA 6 Componente o più	2,32	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE		
Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE (BALLO, GUIDA ECC.), LUOGHI DI CULTO	1,72	1,34
CINEMATOGRAFI, TEATRI	2,26	1,21
AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA, PARCHEGGI A PAGAMENTO	2,10	1,47
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	3,54	1,88
STABILIMENTI BALNEARI	1,50	1,11
AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	2,74	1,35
ALBERGHI CON RISTORANTE	3,86	3,05
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3,09	2,28



CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME	3,19	2,49
OSPEDALI, ANALISI CLINICHE	3,66	2,89
AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI	5,61	4,10
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	3,79	2,79
CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	5,42	3,88
EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	7,17	5,22
NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI	2,36	1,79
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	5,10	4,02
BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE	4,30	3,35
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO)	2,87	3,21
AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	3,66	2,76
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,04	1,47
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,20	1,69
OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE	10,83	17,06
BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE	12,17	15,81
BAR, CAFFE, PASTICCERIA	8,16	11,76
GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	6,37	4,58
PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	6,40	4,90
FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	14,08	18,51
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	13,06	4,89
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	21,67	14,74
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	9,14	3,16

- 2) di dare atto che, per l'anno d'imposta 2019, si prevede un costo complessivo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani pari ad euro 4.648.082,98, oltre al fondo di garanzia per eventuali mancate riscossioni di euro 253.176,59 da coprire con il tributo, per un totale complessivo di euro € 4.901.259,27, che, al netto del contributo Ministeriale sulla TARI per le scuole pubbliche di euro 13.000,00, genera un costo netto da coprire con il prelievo del tributo TARI di euro 4.888.259,57, arrotondato ad euro 4.888.260,00;
- 3) di dare atto che si prevedono per l'anno 2019 riduzioni/agevolazioni/esenzioni artt. 16 comma 1 e 17 comma 1 del vigente regolamento di euro 146.000,00, a carico del bilancio comunale;
- 4) di dare atto che con le tariffe proposte di cui sopra è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 5) di confermare, come conferma, un'esenzione dal pagamento della TARI per i nuovi insediamenti di attività economiche sul territorio, decorrenti dal 01.01.2019 fino a tutto il 31.12.2019, precisando che per tale sgravio si prevede una soglia per utenza massima di € 1.000,00 ragguagliata ad anno e che l'agevolazione non è applicabile alle nuove attività che rappresentano rilevazione di attività preesistenti;



- 6) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
- 7) di autorizzare, come autorizza, il S.O. Sistemi Informativi e Servizi Tributi ad emettere avviso di pagamento a conguaglio ed integrazione degli avvisi di pagamento già emessi per l'anno 2019 con scadenza di pagamento al 28 febbraio 2020;
- 8) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento, con la medesima votazione sopra riportata

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.



**Punto n. 12 all'ordine del giorno:**

Imposta Unica Comunale (IUC) Tassa sui Rifiuti (TARI) — Variazione delle tariffe anno 2019;

PRESIDENTE, Michele GENCO

Relaziona l'Assessore Citarella. Prego, Assessore.

(alle ore 22:02 i Consiglieri Pagano Franco e Fabbricatore si allontanano dall'Aula Consiliare).

Vicesindaco, Massimiliano CITARELLA

Grazie, Presidente. La presente proposta è consequenziale alla precedente che va a prevedere, va ad approvare quella che è la variazione delle tariffe sull'annualità 2019, delle tariffe TARI, come elaborate come da variazione del Piano Economico e Finanziario approvato al punto precedente. Si ricorda sempre che la quantificazione del costo dei rifiuti in base alle norme statali deve essere ripartito sulle utenze cittadine che ne garantiscono la copertura integrale, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate. Considerando che il Piano Economico Finanziario variato per l'annualità 2019 ha subito un incremento rispetto alle previsioni iniziali e quantificato anche il fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla parte di incremento verificatosi, si rielaborano le tariffe approvate con delibera di Consiglio Comunale numero 25 del 28 marzo 2019, applicando il metodo normalizzato e tenuto conto dei criteri già stabiliti in fase di prima approvazione. Inoltre, si garantiscono la copertura di tutte le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni già previste dal regolamento vigente. Quindi, nella proposta viene stabilito anche che l'emissione degli avvisi di pagamento a conguaglio ed integrazione degli avvisi già emessi per l'anno 2019 avverrà con scadenza 28 febbraio 2020. Quindi, visto il parere dell'organo di revisione, si chiede al Consiglio Comunale di approvare la proposta gli atti e se ne chiede l'immediata eseguibilità. Grazie.

PRESIDENTE, Michele GENCO





La ringrazio, Assessore Citarella. Ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali? Nessun intervento? Pertanto, chiedo alla Segretaria Generale di procedere alla votazione tramite appello uninominale. Prego, segretaria.

Segretario Generale, Lucia CELOTTO

Si procede alla votazione:

Sindaco Cuofano Giovanni Maria, favorevole;

Amato Carmine, contrario;

Bisogno Enrico, favorevole;

Danisi Rosario, contrario;

Fabbricatore Giuseppe, assente;

Genco Michele, favorevole;

Lamberti Maurizio, favorevole;

Minardi Francesco Saverio, contrario;

Monetti Andrea, favorevole;

Pagano Franco, assente;

Pagano Gennaro, favorevole;

Pedone Gaetano, contrario;

Salzano Giuseppe, assente;

Satiro Raffaele, favorevole;

Sessa Carmine Paolo, favorevole;

Vigorito Maria Giuseppa, favorevole;

Villani Annabel, favorevole.


Sono 10 a favore e 4 contrari.

PRESIDENTE, Michele GENCO

Allora, visto l'esito della votazione, il Consiglio Comunale approva. Con lo stesso criterio, se i Consiglieri sono d'accordo, ne approviamo la immediata eseguibilità? Bene, immediata eseguibilità con dieci voti a favore e quattro contrari. Passiamo al tredicesimo punto all'ordine del giorno.

(alle ore 22:05 il Consigliere Fabbricatore rientra nell'Aula Consiliare).





Comune di Nocera Superiore
(Provincia di Salerno)

* * * * *

**Proposta di Deliberazione
per il Consiglio Comunale**

* * * * *

Il Responsabile del S.O. Sistemi Informativi e Servizio Tributi

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI) – Variazione delle tariffe anno 2019

Premesso

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.03.2019, preso atto che il comma 1093 della Legge di Bilancio 2019 del 30.12.2018 n. 145, nell'ottica di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe TARI e per evitare cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie, aveva esteso anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2019, variando quelle precedentemente approvate con deliberazione di C.C. n. 169 del 20.12.2018;

Atteso

- che in data 10.07.2019, prot. n. 21807, il Responsabile dell'Area Ambiente – Igiene Urbana – Protezione Civile, arch. Antonio Ardolino, ha fatto pervenire una proposta di modifica del Piano Economico Finanziario, di seguito Piano, relativo all'anno 2019, in quanto, per una serie di motivazioni richiamate nella proposta stessa, il Piano precedente, che aveva una previsione di costi totali pari ad € 3.835.376,62, subisce un incremento pari al 21,19%, di modo che il Piano è ora così riformulato con la previsione dei seguenti costi:

CRT	costo raccolta e trasporto indifferenziato	€ 229.477,63
CRD	costo raccolta e trasporto differenziato	€ 527.766,42
CTR	costo smaltimento differenziato	€ 770.451,99
CTS	costo smaltimento indifferenziato	€ 500.902,50
TOTALE COSTI VARIABILI		€ 2.028.598,54
CSL	costo spazzamento strade	€ 385.740,60
CGG	costi di gestione	€ 1.817.443,84
CC	costi comuni	€ 370.000,00
CK	costi uso capitale	€ 46.300,00
TOTALE COSTI FISSI		€ 2.619.484,44
TOTALE GENERALE		€ 4.648.082,98



- che il piano, così come predisposto dal Responsabile dell'Area Ambiente – Igiene Urbana – Protezione Civile, è stato approvato dalla Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 234 del 18/07/2019;

Richiamati

- l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;
- l'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- l'art. 1, comma 169, Legge 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato

- che il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio è già stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 20/12/2018;
- che, comunque, in ordine alle problematiche relative alla facoltà dell'ente locale di modificare, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe e le aliquote dei tributi locali in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 29 maggio 2017, ha chiarito che *“(omissis)... Il principio secondo cui le aliquote e le tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro la data stabilita per l'adozione del bilancio di previsione incontra, peraltro, come accennato, un'espressa deroga nel citato art. 193 del TUEL (Salvaguardia degli equilibri di Bilancio) che ha introdotto la possibilità di modificarle in concomitanza con la manovra che l'ente locale deve effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio. In particolare, detto art. 193 prevede, al comma 2, tra l'altro, che “[c]on periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui”.**In tale contesto, il successivo comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 193 dispone che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della*



legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”.

La norma in disamina, quindi, attribuisce all'ente locale – nell'ipotesi in cui in sede di verifica sul permanere degli equilibri di bilancio i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo – la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine di cui al richiamato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, purché entro la data fissata dal comma 2 dello stesso art. 193 del TUEL, vale a dire entro il 31 luglio di ciascun anno. In tal modo, viene riconosciuta agli enti locali un'estensione del termine per deliberare eventuali modifiche delle aliquote e delle tariffe, almeno nella situazione ordinaria in cui la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione preceda il 31 luglio... (omissis);

- che, a conferma di quanto sopra, anche la Corte dei Conti, nella deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2014, resa dalla Sezione Regionale di controllo per la Calabria, ha precisato come, in virtù del più volte citato art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000, *nel solo caso in cui risulti necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'ente locale può modificare, evidentemente in aumento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto dalla norma stessa;*

Verificato

- che, sulla base delle considerazioni svolte e nell'accoglimento del principio stabilito dal citato art. 193 del TUEL e cioè che *gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6*, è necessario procedere alla variazione delle tariffe TARI, essendo variato in aumento il PEF relativo all'anno 2019;

Richiamati altresì

- l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;
- il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30.04.2015, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
- il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30.04.2015, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
- l'art. 6 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;
- il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;
- l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione.

Dato atto

- che la TARI è stata istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- che, sulla base di quanto sopra, l'art. 1, comma 654, Legge n. 147/2013, prevede l'obbligo di



assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

- che il gettito atteso dalla TARI per l'anno 2019, secondo il Piano Economico Finanziario, così come predisposto dal Responsabile dell'Area Ambiente – Igiene Urbana – Protezione Civile ed approvato dalla Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 234 del 18/07/2019, e alla luce di quanto significato dalle elaborazioni del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria circa la congruità dello stanziamento del FCDE TARI che deve essere pari al 25% dell'incremento verificatosi, è così composto:

VOCE	IMPORTO
Costi Fissi	€ 2.619.484,44
Costi Variabili	€ 2.028.598,54
Totale costo da coprire con entrata TARI 2019	€ 4.648.082,98
Fondo di garanzia eventuali mancate riscossioni da coprire con il tributo	€ 253.176,59
Agevolazioni previste da regolamento (art. 16) contemplate nel ruolo	€ 79.465,00
Altre entrate (trasferimenti MIUR per istituzioni)	€ 13.000,00
Gettito TARI atteso per l'anno 2019	€ 4.914.259,57
Riduzioni ed esenzioni finanziate con risorse proprie (art. 16 comma 1 e 17 comma 1)	€ 146.000,00

- che le tariffe del tributo per l'anno 2019, elaborate dagli uffici competenti sulle risultanze del Piano Economico Finanziario predisposto dal responsabile dell'Area Ambiente – Igiene Urbana – Protezione Civile, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, sono state calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- b) ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 78 % e del 22%, determinate in base alla quantità dei rifiuti prodotti dalle due diverse categorie di utenza stimata in maniera induttiva;
- c) articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;
- d) determinazione dei **coefficienti** Ka, Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (**ALLEGATO "A"**), per cui il criterio guida di tali interventi è stato quello di temperare l'esigenza del principio "chi inquina paga" previsto dal Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) che tende ad applicare una maggiore giustizia nella ripartizione della contribuzione al costo per la gestione dei rifiuti, in quanto tiene conto, per le utenze domestiche, non solo della superficie tassabile, ma anche del numero di occupanti, quale potenzialità a produrre rifiuti, e per le utenze non

domestiche della diversa potenzialità delle categorie codificate dalla norma a produrre rifiuti;

- che gli interventi effettuati hanno interessato i seguenti ambiti:

1. *per le utenze domestiche:*

- *è stato applicato il coefficiente delle superfici KA ai fini della ripartizione dei costi fissi;*
- *è stato ponderato il coefficiente delle quantitativo KB ai fini della ripartizione dei costi variabili secondo l'aliquota media prevista dalla norma;*

2. *per le utenze non domestiche:*

- *nell'ambito delle categorie individuate dalla norma, per quelle avvantaggiate secondo il criterio della potenzialità a produrre rifiuti, ma per le quali è prevedibile al contempo una potenzialità elevata di presenza di persone per effetto di transiti di soggetti estranei, le tariffe standard medie sono state opportunamente rinforzate, nel range normativo, in modo da snellire i vantaggi scaturenti da una non considerazione di tale parametro;*
- *parallelamente, sempre nell'ambito delle categorie individuate dalla norma, per quelle svantaggiate secondo il criterio della potenzialità a produrre rifiuti, le tariffe standard medie sono state opportunamente depotenziate, nel range normativo, in modo da snellire gli svantaggi.*
- *Gli interventi sopra indicati hanno determinato gli effetti di seguito descritti:*
 - *La rimodulazione del coefficiente KC, nel perimetro della norma, relativo alla ripartizione tra le categorie non domestiche dei costi fissi, ha determinato una redistribuzione della ripartizione stessa all'interno delle categorie, senza impatti sulle utenze domestiche;*
 - *La rimodulazione ad integrazione rispetto al valore medio del coefficiente KD, nel perimetro della norma, relativo alla ripartizione tra le categorie domestiche e non domestiche dei costi variabili, ha determinato una redistribuzione della contribuzione alla copertura del costo a vantaggio delle utenze domestiche.*

- che la copertura delle esenzioni/riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 15-16 comma 2 e 3-18 e 19 del vigente regolamento della TARI è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti mentre la copertura delle agevolazioni ed esenzioni di cui agli artt. 16 comma 1 e 17 comma 1 del regolamento viene finanziata con appositi fondi del Bilancio comunale.
- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 235 del 18/07/2019, sulla quale l'Organo di Revisione Economica - Finanziaria ha espresso il proprio parere favorevole con verbale n. 19/2019 del 18/07/2019, acquisito in pari data al protocollo comunale n. 22812/2019, ha deliberato, alla stregua delle motivazioni surrichiamate, la variazione delle tariffe per l'anno 2019 e di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione sia dei coefficienti che delle tariffe così come variate ai sensi della suddetta deliberazione di Giunta Comunale;

ritenuto

- necessario e opportuno, per tutte le motivazioni surriportate, di dover variare e quindi riapprovare le tariffe per l'anno 2019 della TARI (Tassa sui Rifiuti), rispetto a quelle già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28 marzo 2019 e di fare propria, quindi, la deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 18.07.2019;
- opportuno confermare un'esenzione dal pagamento della TARI per i nuovi insediamenti di



attività economiche sul territorio, decorrenti dal 01.01.2019 fino a tutto il 31.12.2019, precisando che per tale sgravio si prevede una soglia per utenza massima di € 1.000,00 ragguagliata ad anno e che l'agevolazione non è applicabile alle nuove attività che rappresentano rilevazione di attività preesistenti;

- altresì, opportuno autorizzare il S.O. Sistemi Informativi e Servizi Tributi ad emettere avviso di pagamento a conguaglio ed integrazione degli avvisi di pagamento già emessi per l'anno 2019 con scadenza di pagamento al 28 febbraio 2020;
- di proporre l'approvazione delle tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;

Visti

- il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del S.O. Sistemi Informativi e Servizio Tributi e quello di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- il verbale della competente Commissione Consiliare del _____
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERA

- 1) la premessa e quanto riportato in narrativa sono parti integranti della presente;
- 2) di fare propria la deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 18.7.2019 e di approvare, come approva, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia:
 - a) i **coefficienti** Ka, Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (**allegato "A"**);
 - b) le **tariffe TARI**, con efficacia dal 1° gennaio 2019, così come di seguito riportate:

UTENZE DOMESTICHE		
N° dei Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	1,78	78,48
2	2,06	156,95
3	2,24	196,19
4	2,39	255,05
5	2,41	313,91
6 O PIU'	2,32	362,96
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,78	78,48
PERTINENZA 1 Componente	1,78	0,00
PERTINENZA 2 Componente	2,06	0,00
PERTINENZA 3 Componente	2,24	0,00
PERTINENZA 4 Componente	2,39	0,00
PERTINENZA 5 Componente	2,41	0,00
PERTINENZA 6 Componente o più	2,32	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE		
Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE (BALLO, GUIDA ECC.), LUOGHI DI CULTO	1,72	1,34
CINEMATOGRAFI, TEATRI	2,26	1,21




AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA, PARCHEGGI A PAGAMENTO	2,10	1,47
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	3,54	1,88
STABILIMENTI BALNEARI	1,50	1,11
AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	2,74	1,35
ALBERGHI CON RISTORANTE	3,86	3,05
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3,09	2,28
CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME	3,19	2,49
OSPEDALI, ANALISI CLINICHE	3,66	2,89
AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI	5,61	4,10
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	3,79	2,79
CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	5,42	3,88
EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	7,17	5,22
NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI	2,36	1,79
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	5,10	4,02
BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE	4,30	3,35
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO)	2,87	3,21
AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	3,66	2,76
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,04	1,47
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,20	1,69
OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE	10,83	17,06
BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE	12,17	15,81
BAR, CAFFE, PASTICCERIA	8,16	11,76
GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	6,37	4,58
PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	6,40	4,90
FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	14,08	18,51
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	13,06	4,89
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	21,67	14,74
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	9,14	3,16

- 3) di dare atto che, per l'anno d'imposta 2019, si prevede un costo complessivo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani pari ad euro 4.648.082,98, oltre al fondo di garanzia per eventuali mancate riscossioni di euro 253.176,59 da coprire con il tributo, per un totale complessivo di euro € 4.901.259,27, che, al netto del contributo Ministeriale sulla TARI per le scuole pubbliche di euro 13.000,00, genera un costo netto da coprire con il prelievo del tributo TARI di euro 4.888.259,57, arrotondato ad euro 4.888.260,00;
- 4) di dare atto che si prevedono per l'anno 2019 riduzioni/agevolazioni/esenzioni artt. 16 comma 1 e 17 comma 1 del vigente regolamento di euro 146.000,00, a carico del bilancio comunale;
- 5) di dare atto che con le tariffe proposte di cui sopra è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 6) di confermare, come conferma, un'esenzione dal pagamento della TARI per i nuovi insediamenti di attività economiche sul territorio, decorrenti dal 01.01.2019 fino a tutto il


31.12.2019, precisando che per tale sgravio si prevede una soglia per utenza massima di € 1.000,00 ragguagliata ad anno e che l'agevolazione non è applicabile alle nuove attività che rappresentano rilevazione di attività preesistenti;

- 7) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
- 8) di autorizzare, come autorizza, il S.O. Sistemi Informativi e Servizi Tributi ad emettere avviso di pagamento a conguaglio ed integrazione degli avvisi di pagamento già emessi per l'anno 2019 con scadenza di pagamento al 28 febbraio 2020;
- 9) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;
- 10) di dichiarare, con separata votazione, vista l'urgenza di applicazione delle tariffe, la presente deliberazione atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

L'Istruttore
Dott. Alfonso Tortosa



Il Responsabile del S.O.
Sistemi Informativi e Servizio Tributi
Rag. Salvatore Di Loreto



VERBALE n. 4 DEL 26-7-2019

L'anno duemiladiesimase addizentesi del mese di luglio - ore 11,00 - nella sede delle adunanze del c.c.p. - pippo conlar, si è riunita la 1^a Commissione Consiliare Affari generali, Organizzazione, Bilancio, Patrimonio e Trasparenza - giunta convocazione del 23-7-2019 prot. 23100 per discutere dei provvedimenti posti all'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione.

Sono presenti:

- rag. G. Papano - Presidente
- Demasi R. - Componente
- Lamberti M. - " "
- Murolo Francesco Severo - " "
- Papano Franco - " "
- Pedone Gabriele - " "
- Solzani ^{Giuseppe} Raffaele - " "
- Saturo Raffaele - " "
- Tigrato Maria Giuseppe - " "

Sono presenti: assessori Cioarella M. - ^{1^{to}} Papano Baldo
Sedute valide.

Il Presidente introduce l'argomento posto al n. 1 dell' o.d.g. "Ratifica delibera di G.C. n. 188/2019 adottata in senso dell' art. 175 comma 4 del D. Leg. n. 267/2000" Relazione l'assessore Cioarella - Il provvedimento viene licenziato e mandato al C.C. a ratificare.

Anche l'argomento posto al n. 2 dell' o.d.g. "Ratifica delibera di G.C. n. 190/2019 - " viene licenziato e mandato al C.C. a ratificare.

L'assessore Cioarella relazione sull'argomento request

el n. 3 dell' o.d.g. che dopo una ampia ed esauriente
discussione viene licenziato e mandato al C.C. per
la definitiva approvazione.

L'ordine illustrato e ridiscusso anche sugli aspetti
posti dal n. 4 e n. 5 che vengono approvati, licenziato
e mandato al C.C. per la definitiva approvazione.

Si passa per la vicenda l'aspetto posto al n. 7
dell' o.d.g. "Modifica del Piano finanziario 2018
relativo alla gestione dei rifiuti". Vi sono stati
interventi dei deputati - consiglieri della Commissione


Dopo una proposta e parziale discussione il
procedimento viene mandato al C.C. anche per una
maggiore chiarezza.

Anche i successivi provvedimenti, dopo una esauriente
discussione, vengono licenziati e mandati al C.C.
per la definitiva approvazione.

Alle ore 18,35 le sedute si fermano.


Al che è verosimile che non sarà il successivo.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pao



IL VICE PRESIDENTE
Gianfranco

Gianni Pao
Mariano



Luigi
Gianfranco

Martino

